



PARLAMENTO EUROPEO

2013 - 2014

TESTI APPROVATI

PARTE 1

nella seduta di

martedì

19 novembre 2013



P7_TA-PROV(2013)11-19

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 519.952

IT

Unita nella diversità

IT

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2013)0455

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ***

(A7-0389/2013 - Relatore: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP))..... 1

P7_TA-PROV(2013)0456

Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria

(A7-0337/2013 - Relatore: Rafał Trzaskowski)

Decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (2011/2152(ACI))..... 34

P7_TA-PROV(2013)0455

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP))

(Procedura legislativa speciale – Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2011)0398) e la proposta modificata (COM(2012)0388),
 - visti il progetto di regolamento del Consiglio (11791/2013) e il relativo corrigendum del Consiglio del 14 novembre 2013 (11791/2013 COR 1),
 - visti la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C7-0238/2013),
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale¹,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale²,
 - vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020³,
 - visti l'articolo 75 e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per i bilanci, il parere della commissione per lo sviluppo regionale e la lettera della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0389/2013),
1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 quale enunciato nell'allegato alla presente risoluzione;
 2. approva le dichiarazioni congiunte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

¹ Testi approvati, P7_TA(2012)0360.

² Testi approvati, P7_TA(2013)0078.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0304.

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

¹ Approvazione del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal presente regolamento devono rispettare i massimali fissati per gli impegni e le risorse proprie nella decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio^{1*}.
- (2) Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) deve essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2014. Si procederà ad un riesame entro il 2016, dopo le elezioni del Parlamento europeo. Ciò consentirà alle istituzioni, incluso il Parlamento europeo eletto nel 2014, di valutare nuovamente le priorità. I risultati di tale riesame devono essere presi in considerazione in qualsiasi eventuale revisione del presente regolamento per i restanti anni del QFP. Tale procedura sarà in seguito denominata "riesame-revisione".
- (3) Nel contesto del riesame/della revisione intermedia del QFP, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di esaminare congiuntamente, prima che la Commissione presenti le sue proposte, la durata più appropriata per il QPF successivo, al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra i rispettivi mandati dei membri della Commissione e del Parlamento europeo, e la necessità di stabilità per i cicli di programmazione e la prevedibilità degli investimenti.

¹ Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

* GU: se la nuova decisione sulle risorse proprie (2011/0183 (CNS)) è adottata prima o contemporaneamente al presente regolamento, si prega di modificare il riferimento, che si riferirà alla nuova decisione.

- (4) Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (5) I seguenti strumenti specifici per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario, facilitando così la procedura di bilancio: la riserva per aiuti d'emergenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il margine per imprevisti, la flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché il margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.
- (6) Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti o del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di cui, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio¹ e al regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio², l'importo necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

¹ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 marzo 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

- (7) Il QFP dev'essere fissato a prezzi 2011. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del QFP per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.
- (8) Il QFP non deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento finanziario").
- (9) Potrà essere necessario rivedere il presente regolamento in caso di circostanze impreviste che non possono essere gestite entro il limite dei massimali fissati dal QFP. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del QFP.
- (10) Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento o la revisione del QFP. Tali adeguamenti o revisioni potrebbero essere connessi all'esecuzione del bilancio, alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica, alla revisione dei trattati, agli allargamenti, alla riunificazione di Cipro o all'adozione tardiva di nuove norme che disciplinano determinati settori politici.
- (11) Le dotazioni nazionali relative alla politica di coesione vengono fissate sulla base dei dati statistici e delle previsioni utilizzate per l'aggiornamento del luglio 2012 della proposta della Commissione relativa al presente regolamento. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento e per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesaminerà le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per il periodo 2017-2020.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (12) È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.
- (13) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio generale dell'Unione garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.
- (14) È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° gennaio 2018, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Il presente regolamento dovrebbe continuare ad essere applicato qualora un nuovo quadro finanziario non venga adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento.
- (15) Il Comitato economico e sociale nonché il Comitato delle regioni sono stati consultati e hanno adottato pareri¹,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU C 229 del 31.7.2012, pag. 32); parere del Comitato delle regioni «Il nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013» (GU C 391 del 18.12.2012, pag. 31).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Quadro finanziario pluriennale

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ("QFP") è stabilito in allegato.

Articolo 2

Riesame/revisione intermedia del QFP

Entro la fine del 2016 la Commissione presenta un riesame del funzionamento del QFP, tenendo pienamente conto della situazione economica in quel momento nonché delle proiezioni macroeconomiche più aggiornate. Tale riesame obbligatorio è, se del caso, accompagnato da una proposta legislativa di revisione del presente regolamento in conformità delle procedure stabilite nel TFUE. Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, le dotazioni nazionali preassegnate non sono ridotte nell'ambito di tale revisione.

Articolo 3

Rispetto dei massimali del QFP

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal QFP.

Il sottomassimale per la rubrica 2, di cui all'allegato, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato ai sensi dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento.

2. Gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 15 garantiscono la flessibilità del QFP e devono essere fissati al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio¹, al regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio^{2*} e all'accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione^{3**}.
3. Qualora sia necessario attivare una garanzia per un prestito coperto dal bilancio generale dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010, tale garanzia viene attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

² Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

* GU: se il nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (2011/0269 (COD)) è adottato prima o contemporaneamente al presente regolamento, si prega di modificare il riferimento, che si riferirà al nuovo regolamento.

³ Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del ... sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C ...).

** GU si prega di inserire la data per il documento contenuta nel st. 11838/13 e di completare gli estremi di pubblicazione nella nota a piè pagina.

Articolo 4

Rispetto del massimale delle risorse proprie

1. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom*.
2. Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti attraverso una revisione per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.

* GU: se la nuova decisione sulle risorse proprie (2011/0183 (CNS)) è adottata prima o contemporaneamente al presente regolamento, si prega di modificare il riferimento, che si riferirà alla nuova decisione.

Articolo 5

Margine globale per i pagamenti

1. Ogni anno, a partire dal 2015, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2015-2020 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP.
2. Gli adeguamenti annuali non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2011) per il periodo 2018-2020 rispetto al massimale di pagamento originario degli anni in questione:

2018:	7 miliardi di EUR
2019:	9 miliardi di EUR
2020:	10 miliardi di EUR.
3. L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1.

Articolo 6
Adeguamenti tecnici

1. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:
 - a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;
 - b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom^{*};
 - c) calcolo dell'importo assoluto del margine per imprevisti definito all'articolo 13;
 - d) calcolo del margine globale per i pagamenti previsto all'articolo 5;
 - e) calcolo del margine globale per gli impegni previsto all'articolo 14;
2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo.
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

^{*} GU: se la nuova decisione sulle risorse proprie (2011/0183 (CNS)) è adottata prima o contemporaneamente al presente regolamento, si prega di modificare il riferimento, che si riferirà alla nuova decisione.

4. Fatti salvi gli articoli 7 e 8, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo 7

Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

1. Per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesamina, congiuntamente all' adeguamento tecnico per l'anno 2017, le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020, applicando il metodo di assegnazione definito nel pertinente atto di base sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento e della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014 e 2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012. Adeguate queste assegnazioni totali ogniqualvolta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a +/-5%.
2. Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

3. Nel suo adeguamento tecnico per l'anno 2017, a seguito del riesame intermedio dell'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione di cui all'articolo [82, paragrafo 5] del regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1*}, nel caso uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente, la Commissione aggiunge o sottrae gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.
4. Gli adeguamenti richiesti risultanti dal paragrafo 3 sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.
5. L'effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 non supera i 4 miliardi di EUR.

¹ Regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L ...).

* GU: si prega di inserire la data e il numero del regolamento contenuto nel doc ... (2011/0276 (COD)) e di completare i riferimenti della nota a piè pagina.

Articolo 8

Adeguamenti relativi alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica

In caso di ritiro da parte della Commissione della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel contesto delle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica, la Commissione nel rispetto del pertinente atto di base, riporta gli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno non possono essere reinscritti oltre l'anno n+3.

CAPO 2

STRUMENTI SPECIALI

Articolo 9

Riserva per gli aiuti d'urgenza

1. La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.
2. L'importo annuo della riserva è fissato a 280 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Articolo 10

Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è destinato a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale dell'importo annuo disponibile per tale Fondo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011). Il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.
2. In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli stanziamenti annuali messi a disposizione per l'esercizio successivo.

Articolo 11

Strumento di flessibilità

1. Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011).
2. La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n+3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+3 viene annullata.

Articolo 12

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*}, non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).
2. Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

^{*} GU: se il nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (2011/0269 (COD)) è adottato prima o contemporaneamente al presente regolamento, si prega di modificare il riferimento, che si riferirà al nuovo regolamento.

Articolo 13

Margine per imprevisti

1. Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03% del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilizzato soltanto in relazione ad un bilancio annuale o rettificativo.
2. Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP, ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.
3. Gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri.
4. Gli importi detratti non sono ulteriormente mobilizzati nel contesto del QFP. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento contenuti nel QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri.

Articolo 14

Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile

1. Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile.
2. Ogni anno, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, la Commissione calcola l'importo disponibile. Il margine globale del QFP o una parte dello stesso può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.

Articolo 15

Flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca

Fino a 2 543 milioni di EUR (a prezzi 2011) possono essere anticipati nel 2014 e nel 2015, nel quadro della procedura annuale di bilancio, per obiettivi politici specifici relativi alla disoccupazione giovanile, alla ricerca, in particolare ERASMUS per l'apprendistato, e alle piccole e medie imprese. Tale importo è detratto integralmente dagli stanziamenti all'interno e/o fra rubriche al fine di mantenere invariato il totale dei massimali annui per il periodo 2014-2020 e la dotazione totale di ciascuna rubrica o sottorubrica nel periodo in questione.

Articolo 16

Contributo al finanziamento di grandi progetti

1. Un importo massimo di 6 300 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2014-2020.
2. Un importo massimo di 2 707 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione del progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2014-2020.
3. Un importo massimo di 3 786 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione del Copernicus (programma europeo di osservazione della terra) a titolo dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2014-2020.

CAPO 3

REVISIONE

Articolo 17

Revisione del QFP

1. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, gli articoli da 18 a 22 e l'articolo 25, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom*.
2. In linea di principio, l'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.
3. L'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 esamina le possibilità di una redistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

* GU: se la nuova decisione sulle risorse proprie (2011/0183 (CNS)) è adottata prima o contemporaneamente al presente regolamento, si prega di modificare il riferimento, che si riferirà alla nuova decisione.

4. L'eventuale revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.
5. L'eventuale revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

Articolo 18

Revisione relativa all'esecuzione

Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte prima del 1° maggio dell'anno n.

Articolo 19

Revisione a seguito di nuove norme o programmi per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna

1. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna vengano adottati dopo il 1° gennaio 2014, il QFP viene riveduto al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014.
2. La revisione relativa al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2014 viene adottata entro il 1° maggio 2015.

Articolo 20

Revisione del QFP in caso di revisione dei trattati

Qualora si proceda fra il 2014 e il 2020 a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.

Articolo 21

Revisione del QFP in caso di allargamento dell'Unione

Qualora vi sia una o molteplici adesioni all'Unione fra il 2014 e il 2020, il QFP è riveduto per tener conto delle conseguenti spese necessarie.

Articolo 22

Revisione del QFP

nel caso della riunificazione di Cipro

Nel caso di un'eventuale riunificazione di Cipro fra il 2014 e il 2020, il QFP è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.

Articolo 23

Cooperazione interistituzionale

nell'ambito della procedura di bilancio

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (di seguito, "le istituzioni") adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.

Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell'intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni, in tutte le fasi della procedura, cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali al fine di seguire l'andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza.

Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione.

Possono essere svolte consultazioni a tre in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

Articolo 24

Unità del bilancio

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 7 del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

Articolo 25

Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale

Anteriormente al 1° gennaio 2018, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2020, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all'ultimo anno coperto dal QFP continuano ad applicarsi fino all'adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora, dopo il 2020, un nuovo Stato membro aderisca all'Unione, il quadro finanziario esteso è riveduto, se necessario, al fine di tenere conto l'adesione.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-28)

(milioni di EUR - prezzi 2011)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale 2014-2020
1 Crescita intelligente ed inclusiva	60 283	61 725	62 771	64 238	65 528	67 214	69 004	450 763
1a: Competitività per la crescita e l'occupazione	15 605	16 321	16 726	17 693	18 490	19 700	21 079	125 614
1b: Coesione economica, sociale e territoriale	44 678	45 404	46 045	46 545	47 038	47 514	47 925	325 149
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	55 883	55 060	54 261	53 448	52 466	51 503	50 558	373 179
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	41 585	40 989	40 421	39 837	39 079	38 335	37 605	277 851
3. Sicurezza e cittadinanza	2 053	2 075	2 154	2 232	2 312	2 391	2 469	15 686
4. Ruolo mondiale dell'Europa	7 854	8 083	8 281	8 375	8 553	8 764	8 794	58 704
5. Amministrazione	8 218	8 385	8 589	8 807	9 007	9 206	9 417	61 629
di cui: spesa amministrativa delle istituzioni	6 649	6 791	6 955	7 110	7 278	7 425	7 590	49 798
6. Compensazioni	27	0	0	0	0	0	0	27
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	134 318	135 328	136 056	137 100	137 866	139 078	140 242	959 988
in percentuale dell'RNL	1.03%	1.02%	1.00%	1.00%	0.99%	0.98%	0.98%	1.00%
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	128 030	131 095	131 046	126 777	129 778	130 893	130 781	908 400
in percentuale dell'RNL	0.98%	0.98%	0.97%	0.92%	0.93%	0.93%	0.91%	0.95%
Margine disponibile	0.25%	0.25%	0.26%	0.31%	0.30%	0.30%	0.32%	0.28%
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%

DICHIARAZIONI**Dichiarazione congiunta sulle risorse proprie**

1. A norma dell'articolo 311 TFUE, l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche; tale articolo prevede altresì che il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. L'articolo 311, terzo comma, TFUE prevede che il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione sul sistema delle risorse proprie e che in tale contesto il Consiglio può istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente.
2. Su questa base, la Commissione ha presentato nel giugno 2011 una serie di proposte di riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione. Nella riunione del 7 e 8 febbraio, il Consiglio europeo ha convenuto che il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione concernente una nuova risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). Ha altresì invitato gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie ad esaminare la possibilità che essa possa servire di base per una nuova risorsa propria del bilancio UE.
3. Sono necessari ulteriori lavori sulla questione delle risorse proprie. A tal fine, sarà convocato un gruppo ad alto livello composto di membri nominati dalle tre istituzioni. Esso terrà conto di tutti i contributi attuali o futuri eventualmente forniti dalle tre istituzioni europee e dai parlamenti nazionali e dovrebbe far ricorso a competenze adeguate, anche provenienti dalle autorità di bilancio e finanziarie nazionali, nonché da esperti indipendenti.
4. Il gruppo intraprenderà un riesame generale del sistema delle risorse proprie ispirandosi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica. Una prima valutazione sarà disponibile alla fine del 2014. I progressi dei lavori saranno valutati a livello politico nel quadro di riunioni periodiche con cadenza almeno semestrale.
5. I parlamenti nazionali saranno invitati ad una conferenza interistituzionale nel corso del 2016 per valutare i risultati di tali lavori.
6. In base all'esito di detti lavori, la Commissione valuterà l'opportunità di nuove iniziative relative alle risorse proprie. Tale valutazione sarà effettuata parallelamente al riesame di cui all'articolo 1 bis del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale nell'ottica di eventuali riforme da prendere in considerazione per il periodo coperto dal prossimo quadro finanziario pluriennale.

Dichiarazione congiunta sul miglioramento dell'efficacia della spesa pubblica in ambiti oggetto di intervento UE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di collaborare con l'obiettivo di realizzare risparmi e migliori sinergie a livello nazionale ed europeo al fine di migliorare l'efficacia della spesa pubblica in ambiti oggetto dell'intervento UE. A tal fine, le istituzioni faranno tra l'altro ricorso, nel modo che ritengano più opportuno, alle conoscenze sulle migliori pratiche, alla condivisione delle informazioni, nonché alle valutazioni indipendenti disponibili. I risultati dovrebbero essere disponibili e servire da base per la proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale.

Dichiarazione congiunta

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le procedure di bilancio annuali applicate per il QFP 2014-2020 integreranno, secondo opportunità, elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere, tenendo conto del modo in cui il quadro finanziario generale dell'Unione contribuisce a una maggiore parità di genere (e assicura l'integrazione di genere).

Dichiarazione congiunta sull'articolo 15 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

Le istituzioni concordano sul seguente utilizzo dell'importo di cui all'articolo 15 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: 2.143 milioni di EUR per l'occupazione giovanile, 200 milioni di EUR per Orizzonte 2020, 150 milioni di EUR per Erasmus e 50 milioni di EUR per COSME.

Dichiarazione della Commissione europea sulle dichiarazioni di gestione nazionali

Nella risoluzione sul discharge del 17 aprile 2013, il Parlamento europeo ha chiesto di elaborare un modello per le dichiarazioni di gestione nazionali che devono essere emesse dagli Stati membri all'appropriato livello politico. La Commissione è disposta a esaminare tale richiesta e intende invitare il Parlamento europeo e il Consiglio a partecipare a un gruppo di lavoro al fine di emettere raccomandazioni entro la fine di quest'anno.

Dichiarazione della Commissione europea in tema di riesame/revisione

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 bis del quadro finanziario pluriennale, la Commissione conferma l'intenzione di presentare, tenuto conto dell'esito del riesame, proposte legislative di revisione del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale. In tale contesto presterà particolare attenzione al funzionamento del margine globale per i pagamenti al fine di assicurare che il massimale globale dei pagamenti resti disponibile per tutto il periodo. Esaminerà altresì l'evoluzione del margine globale per gli impegni. La Commissione terrà inoltre conto delle particolari esigenze del programma Orizzonte 2020. La Commissione

esaminerà inoltre l'allineamento delle sue proposte per il prossimo QFP ai cicli politici delle istituzioni.

P7_TA-PROV(2013)0000

Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria

Decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (2011/2152(ACI))

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria,
 - visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 finalizzata a favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020¹,
 - viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 8 febbraio 2013,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale²,
 - viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 28 giugno 2013,
 - vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020³,
 - visto l'articolo 127, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i bilanci (A7-0337/2013),
- A. considerando che il 27 giugno 2013 tra il Parlamento europeo, la Presidenza irlandese del Consiglio e la Commissione è stato raggiunto un accordo politico al più alto livello politico sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e su un nuovo accordo interistituzionale;
- B. considerando che per la prima volta sono state utilizzate le nuove disposizioni del trattato di Lisbona relative al quadro finanziario pluriennale, le quali attribuiscono un ruolo più incisivo e prerogative maggiori soprattutto al Parlamento europeo;
- C. considerando che è opportuno adottare, nel contesto del quadro finanziario pluriennale, un accordo interistituzionale per attuare la disciplina di bilancio e per migliorare il

¹ Testi approvati, P7_TA(2012)0360.

² Testi approvati, P7_TA(2013)0078.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0304.

funzionamento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione tra le istituzioni in materia di bilancio;

1. accoglie con favore l'accordo politico raggiunto sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e su un nuovo accordo interistituzionale; è determinato, nel corso delle prossime procedure di bilancio, a utilizzare pienamente i nuovi strumenti creati, in particolare nell'ambito della flessibilità;
2. sottolinea che il lungo e laborioso processo negoziale, sia con il Consiglio che a livello interistituzionale, e il relativo risultato non costituiscano un'attuazione soddisfacente delle nuove disposizioni relative al quadro finanziario pluriennale introdotte dal trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda il potenziamento del ruolo e delle prerogative da esse accordate al Parlamento europeo;
3. denuncia la strategia negoziale del Consiglio, che ha vincolato i suoi negoziatori alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 in materie rientranti nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, quali criteri dettagliati di assegnazione, dotazioni per programma o beneficiario e dotazioni finanziarie discrezionali miranti ad adeguare gli importi per gli Stati membri stanziati dal bilancio dell'Unione, impedendo così a entrambi i rami legislativi di condurre negoziati veri e propri;
4. si rammarica, inoltre, che i numerosi contatti e le frequenti riunioni degli ultimi anni tra la delegazione del Parlamento e le successive presidenze del Consiglio non abbiano influito né sullo spirito, il calendario o il contenuto dei negoziati, né sulla posizione del Consiglio, anche per quanto riguarda la necessità di operare una distinzione tra gli aspetti legislativi dell'accordo sul QFP e quelli di bilancio;
5. conclude che, conformemente all'articolo 312, paragrafo 5, TFUE, in futuro dovrebbero essere definite modalità alternative di lavoro per facilitare l'adozione del QFP, che garantiscano il pieno rispetto dei poteri legislativi e di bilancio conferiti al Parlamento dal TFUE e prevedano che il Consiglio conduca negoziati anche in merito agli elementi delle basi giuridiche per i programmi "connessi al QFP" e che il Consiglio europeo si astenga dall'agire in veste di legislatore, in violazione del TFUE;
6. invita la sua commissione competente per i bilanci, in collaborazione con la sua commissione competente per gli affari costituzionali, a trarre le opportune conclusioni e a presentare nuove proposte, in debito anticipo rispetto alla revisione postelettorale del 2016, sulle modalità di svolgimento dei negoziati sul QFP, onde garantire la natura democratica e trasparente dell'intero processo di compilazione del bilancio;
7. approva la conclusione dell'accordo in appresso;
8. incarica il suo Presidente di firmare l'accordo con il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione, per conoscenza.

**ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA IL
PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA
DISCIPLINA DI BILANCIO, SULLA COOPERAZIONE
IN MATERIA DI BILANCIO E SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA**

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA
COMMISSIONE EUROPEA,

in seguito denominati "istituzioni",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo, adottato in conformità dell'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.
2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese. L'accordo impegna tutte le istituzioni, per tutta la sua durata.
3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali definite nei trattati, nel regolamento (UE, Euratom) n. ... del Consiglio^{1*} ("regolamento QFP"), e nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio² ("regolamento finanziario).
4. Per qualsiasi modifica del presente accordo è necessario il comune accordo di tutte le istituzioni.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. ... del Consiglio, del ..., che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L ..., pag.).

* GU: si prega di inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione del regolamento contenuto nel doc. st11791/13.

² Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

5. Il presente accordo si compone di tre parti:
- la parte I contiene disposizioni complementari relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) e disposizioni riguardanti gli strumenti specifici non previsti dal QFP;
 - la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;
 - la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.
6. Il presente accordo entra in vigore ...* e sostituisce l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹.

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del regolamento contenuto nel doc. st 11791/13.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

PARTE I

QFP E STRUMENTI SPECIFICI

A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL QFP

7. Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione e all'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie dell'Unione sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente, insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio.
8. Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell'adozione del bilancio le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP, tranne che per la sottorubrica 1b "Coesione economica, sociale e territoriale".

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2020

9. Nel 2017 la Commissione aggiorna le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2020. Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle norme volte a garantire l'andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione.

**B. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI SPECIFICI
NON PREVISTI DAL QFP**

Riserva per aiuti d'urgenza

10. Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva per aiuti d'urgenza, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione dalla riserva è preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogio.

Gli storni dalla riserva sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Fondo di solidarietà dell'Unione europea

11. Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo di solidarietà dell'Unione europea quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. Quando vi sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione tiene conto di tali possibilità nel formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di mobilitare il fondo di solidarietà è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e di tre quinti dei suffragi espressi.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogia.

Strumento di flessibilità

12. La mobilitazione dello strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio interessato, nel corso della procedura di bilancio.

La decisione di mobilitare lo strumento di flessibilità è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e di tre quinti dei suffragi espressi.

Ogni accordo è concluso nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

13. Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e di tre quinti dei suffragi espressi.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilaterale.

Gli storni relativi al fondo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Margine per imprevisti

14. La mobilitazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie. Una tale proposta può essere presentata soltanto in relazione a un progetto di bilancio rettificativo o annuale per la cui adozione essa sia necessaria. La proposta della Commissione di mobilitare il margine per imprevisti è corredata di una proposta di riassegnazione, nell'ambito del bilancio esistente, di un importo significativo giustificato dall'analisi della Commissione.

La decisione di mobilitare il margine per imprevisti è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio contemporaneamente alla loro approvazione del bilancio rettificativo o del bilancio generale dell'Unione di cui il margine per imprevisti facilita l'adozione. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano in conformità delle regole di voto stabilite all'articolo 314 TFUE per l'approvazione del bilancio generale dell'Unione.

PARTE II

MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A. PROCEDURA DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

15. Le modalità della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono indicate nell'allegato.

Trasparenza di bilancio

16. La Commissione prepara una relazione annuale che accompagna il bilancio generale dell'Unione, in cui sono riunite le informazioni disponibili e non riservate relative alle:
- attività e passività dell'Unione, incluse quelle derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti effettuate dall'Unione in conformità delle competenze conferite dai trattati;
 - entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo (FES), del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), del meccanismo europeo di stabilità (MES) e di altri eventuali meccanismi futuri, compresi i fondi fiduciari;
 - spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della cooperazione rafforzata, purché non siano incluse nel bilancio generale dell'Unione.

B. INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE NEGLI ATTI LEGISLATIVI

17. Ciascun atto legislativo, concernente un programma pluriennale, adottato secondo la procedura legislativa ordinaria comprende una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma.

Tale importo costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio nonché la Commissione, quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da tale importo in misura superiore al 10% per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che consideri i risultati raggiunti nell'attuazione del programma fondandosi in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione restano al di sotto del massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel regolamento QFP e nel presente accordo.

Il presente punto non si applica né agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e preassegnati agli Stati membri, che contengano un importo di riferimento finanziario per l'intera durata del programma, né ai progetti su grande scala di cui all'articolo 16 del regolamento QFP.

18. Gli atti legislativi, che riguardano programmi pluriennali, non soggetti alla procedura legislativa ordinaria non contengono "un importo ritenuto necessario".

Qualora il Consiglio intenda introdurre un importo di riferimento finanziario, tale importo è da considerarsi come l'espressione della volontà del legislatore e non pregiudica le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio definite nel TFUE. Una disposizione in tale senso è inserita in ciascun atto legislativo contenente un siffatto importo di riferimento finanziario.

Qualora l'importo di riferimento finanziario in questione sia stato oggetto di un accordo a norma della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975¹, esso è considerato un importo di riferimento ai sensi del punto 17 del presente accordo.

¹ GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

C. SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA

19. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono soggette alle seguenti norme specifiche.

La Commissione si impegna a tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le loro implicazioni di bilancio.

Nell'ambito della procedura legislativa relativa agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca che entrano in vigore dopo il 1° gennaio dell'esercizio corrispondente sono collocati in riserva.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie per uno scambio di opinioni mediante un trilatero, svolto eventualmente in forma semplificata, sulle cause di tale situazione e sulle misure che potrebbero essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione propone adeguate misure.

Ogni trimestre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni dettagliate sull'attuazione degli accordi in materia di pesca in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

20. I rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare, in qualità di osservatori, alle conferenze bilaterali e multilaterali di negoziazione degli accordi internazionali in materia di pesca, tenendo conto delle competenze del Parlamento europeo in materia di accordi di pesca e conformemente ai punti 25 e 26 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea¹.
21. Fatta salva la pertinente procedura che disciplina la negoziazione degli accordi in materia di pesca, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato degli accordi di pesca.

¹ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

D. SPESE RELATIVE ALLA RISERVA PER LE CRISI NEL SETTORE AGRICOLO

22. Gli stanziamenti destinati alla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'[articolo 25 bis] del regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1*} sono iscritti direttamente nel bilancio generale dell'Unione. Gli eventuali importi della riserva non resi disponibili per le misure di crisi sono rimborsati sotto forma di pagamenti diretti.

Le spese relative alle misure di crisi occorse tra il 16 ottobre e la fine dell'esercizio possono essere finanziate con la riserva dell'esercizio successivo conformemente ai requisiti stabiliti al terzo comma.

Se ritiene necessario fare ricorso alla riserva in conformità dell'atto legislativo pertinente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva verso le linee di bilancio che finanziano le misure da essa considerate necessarie. Qualsiasi proposta di storno dalla riserva presentata dalla Commissione è preceduta da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Gli storni dalla riserva sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogio.

¹ Regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune (GU L ...).
* GU: si prega di inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione del doc. e completare il riferimento di nota.

E. FINANZIAMENTO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

23. L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende il fabbisogno effettivo prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva.
24. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 41 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si impegnano a giungere ogni anno, in seno al comitato di conciliazione e in base al progetto di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio generale dell'Unione e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio prospettata al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscrivono nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio come prospettato al quarto comma. Ciascun articolo è a copertura degli strumenti già adottati, degli strumenti previsti ma non ancora adottati e di tutti gli altri strumenti futuri - ma imprevisti - che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in virtù del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno del capitolo PESC del bilancio, è assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio cercano con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento QFP e del punto 10 del presente accordo.

All'interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere nei termini seguenti:

- missioni principali di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario;
- gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;
- non proliferazione e disarmo;
- interventi d'emergenza;
- azioni preparatorie e di controllo;
- rappresentanti speciali dell'Unione europea.

25. Ogni anno l'alto rappresentante consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva trasmesso entro il 15 giugno dell'esercizio in questione, che esponga gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione, una valutazione delle misure avviate nell'esercizio n-1 e una valutazione del coordinamento e della complementarità della PESC con gli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione. Inoltre, l'alto rappresentante informa periodicamente il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi in sede di comitato di conciliazione. La partecipazione a tali riunioni è determinata rispettivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tenendo conto degli obiettivi e della natura delle informazioni ivi scambiate.

La Commissione è invitata a partecipare a tali riunioni.

Se il Consiglio adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l'alto rappresentante comunica immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi, al Parlamento europeo una stima dei costi previsti ("scheda finanziaria"), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'esercizio.

F. PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI RELATIVE ALLA POLITICA DI SVILUPPO E IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

26. La Commissione istituisce un dialogo informale con il Parlamento europeo sulle questioni relative alla politica di sviluppo, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento. Il controllo esercitato dal Parlamento europeo in merito al Fondo europeo di sviluppo (FES) sarà allineato, su base volontaria, al diritto di controllo che è previsto nell'ambito del bilancio generale dell'Unione, in particolare in relazione allo Strumento per la cooperazione allo sviluppo, secondo modalità dettagliate da stabilire nel quadro del dialogo informale.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione, in vista di migliorare, tra l'altro, il controllo democratico della politica di sviluppo, intende proporre l'iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021.

G. COOPERAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN MATERIA DI SPESE AMMINISTRATIVE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO

27. I risparmi risultanti dal massimale della rubrica 5 previsto nell'allegato del regolamento QFP sono proporzionalmente ripartiti tra tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione sulla base della quota rispettiva nei relativi bilanci amministrativi.
- Ogni istituzione, organo o agenzia è chiamato a presentare, nella procedura di bilancio annuale, stime di spesa coerenti con gli orientamenti di cui al primo comma.
- Per neutralizzare l'incremento di capacità risultante dall'aumento dell'orario di lavoro a quaranta ore settimanali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di ridurre progressivamente del 5% il personale figurante nella tabella dell'organico al 1° gennaio 2013¹. Tale riduzione dovrebbe essere applicata a tutte le istituzioni, organi ed agenzie ed essere effettuata tra il 2013 e il 2017. Tale riduzione non pregiudica i diritti del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di bilancio.

¹ Il Consiglio e la Commissione hanno già attuato una prima riduzione dell'1% del personale figurante nella loro tabella dell'organico al 1° gennaio 2013.

PARTE III

SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UNIONE

A. GESTIONE CONGIUNTA

28. La Commissione provvede a che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti ricevano, su loro richiesta, le informazioni e la documentazione relative ai fondi dell'Unione erogati tramite organizzazioni internazionali, ottenute nel quadro degli accordi di verifica conclusi con tali organizzazioni e ritenute necessarie per l'esercizio delle competenze del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del TFUE.

Relazione di valutazione

29. Nella relazione di valutazione prevista all'articolo 318 TFUE la Commissione distingue tra le politiche interne, incentrate sulla strategia Europa 2020, e le politiche esterne e utilizza una maggiore quantità di informazioni sulle prestazioni, compresi i risultati dei controlli sulle prestazioni, per valutare le finanze dell'Unione sulla base dei risultati conseguiti.

Programmazione finanziaria

30. Due volte all'anno, la prima ad aprile o a maggio (insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio) e la seconda volta a dicembre o a gennaio (dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per la rubrica 1 (ad eccezione della sottorubrica relativa alla "coesione economica, sociale e territoriale"), la rubrica 2 (solo per "ambiente" e "pesca"), e le rubriche 3 e 4 del QFP. Tale programmazione, strutturata per rubrica, settore e linea di bilancio, dovrebbe indicare:

- a) la legislazione in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:
 - per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base alla quale sono stati adottati (procedura legislativa ordinaria o speciale), la loro durata, la dotazione finanziaria totale e la quota assegnata alle spese amministrative;
 - per le azioni annuali (relative a progetti pilota, azioni preparatorie e agenzie) e le azioni finanziate a norma delle prerogative della Commissione, la stessa dovrebbe fornire stime pluriennali e indicare i margini residui nell'ambito dei massimali autorizzati di cui al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012¹;

¹ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- b) le proposte legislative pendenti: proposte pendenti della Commissione, con il più recente aggiornamento.

La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se è inclusa nel documento di programmazione di aprile o in quello di dicembre. In particolare il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati:

- a) di tutti i nuovi atti legislativi adottati e di tutte le proposte pendenti presentate ma non figuranti nel documento di programmazione per aprile-dicembre (con gli importi corrispondenti);
- b) della legislazione prevista nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con un'indicazione se le azioni siano suscettibili di avere un impatto finanziario.

Ogniqualevolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

B. AGENZIE E SCUOLE EUROPEE

31. Prima di presentare una proposta per l'istituzione di una nuova agenzia, la Commissione dovrebbe presentare una valutazione d'impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto, tra l'altro, della massa critica in termini di personale e competenze, degli aspetti costi/benefici, della sussidiarietà e della proporzionalità, dell'incidenza sulle attività a livello nazionale e unionale e delle implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia in oggetto, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia proposta.

La procedura prevede le tappe seguenti:

- in primo luogo, la Commissione presenta sistematicamente ogni proposta di istituzione di una nuova agenzia nell'ambito del primo trilogo successivo all'adozione della sua proposta, e presenta altresì la scheda finanziaria che accompagna il progetto di atto giuridico che propone l'istituzione dell'agenzia e ne descrive le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;
- in secondo luogo, durante l'iter legislativo, la Commissione assiste il legislatore nel valutare le incidenze finanziarie delle modifiche proposte. Tali conseguenze finanziarie dovrebbero essere prese in considerazione al momento dei pertinenti triloghi legislativi;

- in terzo luogo, prima della conclusione dell'iter legislativo, la Commissione presenta una scheda finanziaria aggiornata che tiene conto della possibilità di modifiche da parte del legislatore; tale scheda finanziaria definitiva è iscritta all'ordine del giorno dell'ultimo trilogio e approvata formalmente dal legislatore. Essa è inoltre iscritta all'ordine del giorno di un successivo trilogio in materia di bilancio (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;
- in quarto luogo, l'accordo concluso nel corso del trilogio, tenendo conto della valutazione del bilancio effettuata dalla Commissione in riferimento al contenuto dell'iter legislativo, è confermato in una dichiarazione congiunta. Tale accordo è soggetto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità del rispettivo regolamento interno.

La stessa procedura sarebbe applicata a qualsiasi modifica di un atto legislativo relativo a un'agenzia che abbia un'incidenza sulle risorse dell'agenzia in questione.

Qualora i compiti di un'agenzia siano modificati sostanzialmente senza che si proceda a una modifica dell'atto che istituisce l'agenzia stessa, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio mediante una scheda finanziaria riveduta, in modo da permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia.

32. Nella procedura di bilancio occorre tenere debitamente conto delle pertinenti disposizioni dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012.
33. Allorché la creazione di una nuova scuola europea è prevista dal consiglio superiore, si applica, *mutatis mutandis*, una procedura analoga per quanto riguarda le incidenze sul bilancio generale dell'Unione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Per la Commissione

Membro della Commissione

ALLEGATO

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

Parte A. Calendario della procedura di bilancio

1. Le istituzioni approvano ogni anno un calendario realistico in tempo utile prima dell'inizio della procedura di bilancio sulla base della prassi vigente.

Parte B. Priorità della procedura di bilancio

2. In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogico per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo.

Parte C. Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni

3. Le istituzioni, ad eccezione della Commissione, sono invitate ad adottare il loro stato previsionale entro la fine di marzo.
4. La Commissione presenta ogni anno un progetto di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento dell'Unione.

Esso tiene conto degli elementi seguenti:

- a) le previsioni fornite dagli Stati membri relative ai fondi strutturali;
 - b) la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi al contempo per garantire una stretta relazione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento;
 - c) la possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota, azioni preparatorie nuove o entrambi ovvero proseguire azioni pluriennali in scadenza, dopo avere valutato le condizioni per predisporre un atto di base ai sensi del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),
 - d) la necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.
5. Le istituzioni evitano, per quanto possibile, di iscrivere in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano inoltre a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione nei suoi progetti e nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

7. Ai fini di una sana gestione finanziaria e in ragione degli effetti che i cambiamenti significativi dei titoli e dei capitoli della nomenclatura di bilancio hanno sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a discutere le eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di conciliazione.
8. Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell'intera procedura di bilancio e in particolare durante il periodo di conciliazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti pertinenti a livello formale ed informale e a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.
9. Fino alla convocazione del comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, modificare il progetto di bilancio a norma dell'articolo 314, paragrafo 2, TFUE, anche tramite una lettera rettificativa che aggiorna le stime delle spese agricole. La Commissione presenta informazioni sugli aggiornamenti al Parlamento europeo e al Consiglio affinché li esaminino quanto prima. Tiene a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Parte D. Procedura di bilancio prima della procedura di conciliazione

10. Un trilatero è convocato in tempo utile prima della lettura del Consiglio al fine di consentire uno scambio di vedute tra le istituzioni sul progetto di bilancio.
11. Affinché la Commissione possa valutare in tempo utile l'attuabilità degli emendamenti previsti dal Parlamento europeo e dal Consiglio che istituiscono nuove azioni preparatorie o progetti pilota o che prorogano quelli esistenti, il Parlamento europeo e il Consiglio informano la Commissione delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già nell'ambito di tale trilatero.
12. Un trilatero può essere convocato prima delle votazioni del Parlamento europeo in plenaria.

Parte E. Procedura di conciliazione

13. Se il Parlamento europeo approva emendamenti alla posizione del Consiglio, il presidente del Consiglio prende atto, nel corso della medesima seduta, delle divergenze esistenti tra le posizioni delle due istituzioni ed esprime il suo accordo a che il presidente del Parlamento europeo convochi immediatamente il comitato di conciliazione. La lettera che convoca il comitato di conciliazione è inviata, al più tardi, il primo giorno lavorativo della settimana che segue la fine della tornata durante la quale ha avuto luogo la votazione in plenaria e il periodo di conciliazione decorre dal giorno successivo. Il periodo di ventuno giorni è calcolato ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio¹.

¹ Regolamento (CEE, Euratom) n.1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell' 8.6.1971, pag. 1).

14. Se non può accettare tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe confermare la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima riunione durante il periodo di conciliazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procede secondo le modalità stabilite nei punti seguenti.
15. La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato di conciliazione sono presiedute dal co-presidente dell'istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, designa i suoi partecipanti per ogni riunione e definisce il suo mandato di negoziazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione a un livello appropriato, cosicché ogni delegazione possa impegnare politicamente la propria istituzione e possano essere conseguiti progressi concreti verso un accordo definitivo.
16. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, TFUE, la Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire il ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

17. Durante l'intera durata della procedura di conciliazione sono organizzati dei triloghi, a diversi livelli di rappresentazione, al fine di risolvere le questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in seno al comitato di conciliazione.
18. Le riunioni del comitato di conciliazione e i triloghi si svolgono alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione.
19. Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate anticipatamente di concerto tra le tre istituzioni.
20. Il comitato di conciliazione dispone di una serie comune di documenti ("contributi") che mettono a confronto le varie fasi della procedura di bilancio¹. Tali documenti comprendono le cifre "linea per linea", i totali per le singole rubriche del QFP e un documento consolidato con cifre e commenti per tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente "aperte". Fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione, sono elencate in un documento specifico tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse². Tali documenti sono classificati in base alla nomenclatura di bilancio.

¹ Le varie fasi comprendono: il bilancio dell'esercizio in corso (compresi i bilanci rettificativi adottati); il progetto di bilancio iniziale; la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio e le lettere rettificative presentate dalla Commissione (se non già integralmente approvate da tutte le istituzioni).

² Una linea di bilancio si considera tecnicamente chiusa quando non vi è disaccordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo e non sono state presentate lettere rettificative.

Sono inoltre allegati ai contributi altri documenti per il comitato di conciliazione, tra cui una lettera di eseguibilità della Commissione in merito alla posizione del Consiglio e agli emendamenti del Parlamento europeo, nonché eventuali lettere delle altre istituzioni sulla posizione del Consiglio o sugli emendamenti del Parlamento europeo.

21. Al fine di raggiungere un accordo entro la fine del periodo di conciliazione, i triloghi:
- definiscono l'ambito dei negoziati sulle questioni di bilancio da affrontare;
 - approvano l'elenco delle linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse, fatto salvo l'accordo definitivo sull'intero bilancio dell'esercizio;
 - discutono i temi individuati ai sensi del primo trattino al fine di raggiungere possibili accordi che dovranno essere approvati dal comitato di conciliazione;
 - affrontano questioni tematiche, anche per rubrica del QFP.

Durante o immediatamente dopo ciascun triloquio sono tratte congiuntamente conclusioni provvisorie e contestualmente è concordato l'ordine del giorno della riunione successiva. Tali conclusioni sono registrate dall'istituzione presso cui si è tenuto il triloquio e si considerano provvisoriamente approvate dopo il decorso di 24 ore, fatta salva la decisione definitiva del comitato di conciliazione.

22. In occasione delle riunioni del comitato di conciliazione sono rese disponibili le conclusioni dei triloghi e un documento, per eventuale approvazione, che elenchi le linee di bilancio su cui è stato raggiunto un accordo provvisorio durante i triloghi.

23. Il progetto comune di cui all'articolo 314, paragrafo 5, TFUE è elaborato dai segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio con l'assistenza della Commissione. Si tratta di una lettera di trasmissione, indirizzata dai presidenti delle due delegazioni ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente la data dell'accordo in seno al comitato di conciliazione nonché allegati che comprendono:

- le cifre, linea per linea per tutte le voci di bilancio e i dati riassuntivi per rubrica del QFP;
- un documento consolidato indicante le cifre e il testo finale per tutte le linee modificate durante la procedura di conciliazione;
- l'elenco delle linee non modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio.

Il comitato di conciliazione può inoltre approvare conclusioni ed eventuali dichiarazioni comuni relativamente al bilancio.

24. Il progetto comune è tradotto in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione (dai servizi del Parlamento europeo) ed è presentato per approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data dell'accordo sul progetto comune ai sensi del punto 23.

Il bilancio è sottoposto alla revisione giuridico-linguistica dopo l'adozione del progetto comune, integrando gli allegati del progetto comune con le linee di bilancio non modificate durante la procedura di conciliazione.

25. L'istituzione presso cui si tiene la riunione (trilogo o conciliazione) garantisce l'interpretazione a regime linguistico completo per le riunioni del comitato di conciliazione e a regime linguistico *ad hoc* per i triloghi.

L'istituzione presso cui si tiene la riunione provvede alla copia e alla distribuzione dei documenti di seduta.

I servizi delle tre istituzioni cooperano alla trascrizione dei risultati dei negoziati in vista della messa a punto del progetto comune.

Parte F. Bilanci rettificativi

Principi generali

26. Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i seguenti principi per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini di un processo decisionale celere ed efficiente per i bilanci rettificativi e per evitare, per quanto possibile, di dover convocare al riguardo una riunione di conciliazione.
27. Per quanto possibile, le istituzioni si sforzano di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

28. La Commissione comunica in anticipo al Parlamento europeo e al Consiglio le possibili date di adozione dei progetti di bilanci rettificativi, senza pregiudizio della data definitiva di adozione.
29. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno in conformità del proprio regolamento interno, si adoperano per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo l'adozione da parte della Commissione.
30. Per accelerare la procedura, il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono a coordinare i rispettivi calendari nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adoperano pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi precedenti l'adozione definitiva del bilancio rettificativo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l'esercizio in questione.

Cooperazione durante le letture

31. Le istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l'adozione dei bilanci rettificativi in una fase iniziale della procedura. Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, il Parlamento europeo e il Consiglio, prima di adottare ciascuno la propria posizione definitiva sul bilancio rettificativo, o la Commissione, in qualsiasi momento possono proporre la convocazione di un trilogò specifico per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.
32. Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente sono sistematicamente inseriti all'ordine del giorno dei triloghi previsti per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenta i progetti di bilanci rettificativi e il Parlamento europeo e il Consiglio rendono note, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima del trilogò.
33. Se durante un trilogò si raggiunge un compromesso, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a tener conto dei risultati del trilogò in sede di deliberazione sul bilancio rettificativo conformemente al TFUE e ai loro regolamenti interni.

Cooperazione dopo le letture

34. Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato in conformità del TFUE.
35. Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocato un trilaterale:
- se in sede di trilaterale si raggiunge un accordo, e fatto salvo l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sui risultati del trilaterale stesso, la conciliazione si chiude con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione;
 - se in sede di trilaterale non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori secondo le circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, per quanto possibile, entro il termine di ventuno giorni stabilito dall'articolo 314, paragrafo 5, TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.

Parte G. "Importo da liquidare" (RAL)

36. Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti d'impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all'altro, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di seguire da vicino il livello del RAL per ridurre il rischio che l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP.

Al fine di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, le norme relative ai disimpegni sono applicate in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici.

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme lo stato attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell'anno in corso e negli anni futuri. Tali incontri assumono la forma di specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale relativa all'esecuzione dei pagamenti, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute. In particolare, al fine di garantire che l'Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2014-2020 a norma dell'articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento.